(N. 2469)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dell'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1952

Tutela degli sciroppi e bibite a base di succhi di agrumi

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

Le denominazioni « arancio », « limone », « mandarino », « sciroppo di limone, di arancio o di mandarino » e simili, sia da sole che in unione totale o parziale con altre denominazioni, anche se accompagnate da termini rettificativi come « tipo », « uso », « gusto » e simili sono riservate esclusivamente agli sciroppi ottenuti aggiungendo zucchero saccarosio al succo ricavato dalla spremitura di limoni, arance o mandarini, naturale o concentrato, colla sola aggiunta supplementare di acido citrico e di:

a) materie coloranti permesse dalla legge, capaci di conferire al prodotto la caratteristica colorazione della buccia del relativo frutto;

b) essenze o paste aromatizzanti naturali ottenute dalla buccia del rispettivo frutto.

Gli sciroppi, per i quali sono riservate dette denominazioni debbono contenere almeno il 35 per cento in peso di succo espresso come succo naturale, e densità non inferiore a 1,310 pari a 34° beaumé alla temperatura di 15°.

Art. 2.

Le denominazioni «arancio », «limoni », «mandarino », «aranciata », «limonata », «mandarinata » e simili, sia da sole che in unione totale o parziale con altre denominazioni, anche se accompagnate da termini rettificativi come «tipo », «uso », «gusto » e simili, sono riservate esclusivamente alle bevande analcooliche ottenute aggiungendo acqua ed eventualmente anidride carbonica:

agli sciroppi, di cui all'articolo precedente; al succo ottenuto dalla spremitura di limoni, arance, mandarini, con eventuale aggiunta di saccarosio, di acido citrico, delle essenze o paste aromatizzanti naturali, di cui alla lettera b) dell'articolo precedente e di materie coloranti permesse dalla legge, capaci di conferire al prodotto la caratteristica colorazione della buccia del frutto.

Le bevande analcooliche, per le quali dette denominazioni sono consentite, debbono avere un residuo secco non inferiore all'11 per cento e contenere una percentuale di succo naturale non inferiore al 6 per cento.

Ai fini della presente legge sono considerate bevande analcooliche quelle aventi un contenuto di alcool etilico non superiore al 3 per cento in volume.

Art. 3.

In deroga a quanto disposto nei precedenti articoli è consentita la denominazione di « sciroppo aromatizzato » « all'essenza d'arancio », « all'essenza di limone » o « all'essenza di mandarino » per gli sciroppi che siano aromatizzati con le assenze di paste aromatizzanti naturali di cui alla lettera b) dell'articolo 1.

È consentita la denominazione di « bevanda aromatizzata » « all'essenza di arancio », « alla essenza di limone » o « all'essenza di mandarino » per le bevande aromatizzate con le essenze o paste aromatizzanti, di cui al comma precedente.

Art. 4.

Gli sciroppi e le bibite diversi da quelli per cui sono consentite, secondo le disposizioni della presente legge, le denominazioni di « arancio », « limone », « mandarino », se aromatizzati colle essenze o paste di cui alla lettera b) dell'articolo 1, od in qualsiasi altro modo portati ad assumere il profumo ed il sapore del frutto, non possono in alcun caso essere posti in commercio, venduti o detenuti per la ven-

dita, qualora abbiano il caratteristico colore delle buccie del limone, dell'arancio o del manderino.

È fatto divieto d'impiegare nell'etichettatura, nella propaganda ed in genere nella presentazione di sciroppi e bevande analcooliche diversi da quelli per cui ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge sono riservate le denominazioni di «arancio», «limone» e «manderino», disegni, emblemi, figurazioni che richiamino il frutto dell'arancio, del limone o del manderino.

Art. 5.

Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono punite oltre che con le pene disposte dalle leggi penali anche con la confisca della merce e con la sospensione della licenza per un periodo da 30 a 100 griorni.

In ogni caso si procede a seguestro preventivo del prodotto.

In caso di recidiva, le pene sono raddoppiate e la ditta produttrice è cancellata dall'albo delle licenze sanitarie e municipali con annotazione indicativa che detta ditta non potrà essere più ammessa a licenza.